



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

**NORME DI COMPORTAMENTO
DEI CONSULENTI DEL LAVORO
NEI CONFRONTI
DEI CENTRI DI ELABORAZIONE DATI**

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Roma, 17 giugno 2016

<i>NORME DI COMPORTAMENTO DEI CONSULENTI DEL LAVORO NEI CONFRONTI DEI CENTRI DI ELABORAZIONE DATI</i>	<i>2</i>
<i>Art. 1 - Definizioni e ambito di applicazione</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2 - Attività.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 - Obblighi</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 - Norme per il Professionista che assiste il CED.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 - Responsabilità del Professionista.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 - Compiti dei Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro nella vigilanza sui CED.....</i>	<i>4</i>

NORME DI COMPORTAMENTO DEI CONSULENTI DEL LAVORO NEI CONFRONTI DEI CENTRI DI ELABORAZIONE DATI

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

- vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12;
- visto il vigente Codice Deontologico emanato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
- visto il Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla Legge 6 aprile 2007, n. 46;
- vista la circolare del Ministero del Lavoro n. 7004 del 4 giugno 2007;
- vista la circolare Inail del 2 novembre 2007;
- visto il Vademecum LUL del Ministero del Lavoro del 5 dicembre 2008;
- vista la nota del Ministero del Lavoro n. 7857 del 29 aprile 2010;
- vista la circolare INPS n. 28 del 8 febbraio 2011;
- vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 e il D.M. 8 febbraio 2013, n. 34;
- vista la circolare del Ministero del Lavoro n. 17 dell'11 aprile 2013;
- vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 103/2015;
- visto il comunicato esplicativo dell'ANCI del 9 luglio 2015;

Emana le seguenti norme di comportamento

Art. 1 - Definizioni e ambito di applicazione

1. *Le presenti norme di comportamento sono relative all'esercizio dell'attività professionale dei Consulenti del Lavoro nei rapporti con i Centri Elaborazione Dati (CED) di cui all'art. 1, comma 5, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12.*
2. Il **Centro Elaborazione Dati (CED)** è un soggetto di natura economica che fornisce il supporto informatico per la gestione dei servizi di calcolo e stampa degli adempimenti in materia di lavoro e previdenza sociale, assistito obbligatoriamente da un professionista di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Art. 2 - Attività

1. I **Centri Elaborazioni Dati** svolgono esclusivamente elaborazioni informatiche aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo quali la mera imputazione di dati (data entry) ed il relativo calcolo e stampa degli stessi, operazioni che non comportano attività di tipo valutativo ed interpretativo (Circolari Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7004 del 4 giugno 2007 e n. 17 dell'11 aprile 2013).
2. Lo svolgimento, da parte dei CED, delle seguenti attività, costituisce violazione delle riserve di legge di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979 n. 12:

- a) la gestione delle retribuzioni e relative variazioni riferite al personale subordinato, autonomo e parasubordinato, comprese denunce e pratiche conseguenti, in quanto le stesse presuppongono un'attività di contestualizzazione a cui sono sottese valutazioni di carattere tecnico-giuridico non espletabili in via automatica;
- b) svolgimento di altri adempimenti in materia di lavoro e previdenza sociale relativo al personale dipendente nei confronti dei datori di lavoro e presso gli Enti Pubblici territorialmente competenti (es. istituti previdenziali, assicurativi, Direzione Territoriale del Lavoro, Agenzia delle Entrate, ecc..) mediante redazione, consegna, accesso presso gli uffici o invio telematico della documentazione dovuta all'Ente pubblico competente da parte del cliente;
- c) consulenza ed assistenza per l'amministrazione del personale in occasione di eventuali accertamenti ispettivi, vertenze di lavoro, inquadramento aziendali, conciliazioni ed arbitrati in sede giudiziale ed extragiudiziali.

Art. 3 - Obblighi

1. Le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, costituiscono le uniche attività per legge consentite ai CED.
2. Il CED che sviluppi il calcolo e stampa, per conto di un Consulente del Lavoro, dovrà fatturare tale attività al Consulente del Lavoro. Quest'ultimo emetterà parcella professionale al cliente per tutti gli adempimenti di cui alla Legge 11 gennaio 1979, n. 12, comprese le attività di calcolo e stampa demandate ai CED.
3. E' irrilevante che il valore ponderale delle operazioni di calcolo e stampa sia pressoché totale, rispetto alle attività per cui opera la riserva, in quanto il tutto ha carattere unitario, inscindibile e non scorporabile, ricadendo l'intera prestazione nella riserva (Sentenza 103/2015 del Consiglio di Stato).
4. La società tra professionisti (S.T.P.) costituita ai sensi dell'art. 10, Legge n. 183/2011 e del successivo D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, è l'unico soggetto legittimato a svolgere in forma societaria l'attività professionale di Consulenza del lavoro di cui all'art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, preclusa ai CED.

Art. 4 - Norme per il Professionista che assiste il CED

1. Il Professionista nell'assistere un CED deve attenersi ai seguenti doveri:
 - a) sottoscrivere l'incarico professionale con il CED avente esclusivamente ad oggetto il controllo e la verifica dell'aggiornamento e del corretto funzionamento delle attività di calcolo e stampa svolte dai CED;
 - b) verificare l'inoltro preventivo alla Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente e all'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro dell'obbligatoria comunicazione redatta in forma scritta avente data certa di formale designazione di uno o più professionisti abilitati di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12;
 - c) verificare l'effettivo svolgimento della sola attività di mero calcolo e stampa da parte del CED;
 - d) collaborare con l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro competente per territorio, ai sensi dell'art. 16 del Codice Deontologico e segnalare eventuali fenomeni di attività abusiva;

- e) verificare che le fatturazioni da parte del CED assistito siano limitate alle sole operazioni svolte e che le stesse siano di mero calcolo e stampa.

Art. 5 - Responsabilità del Professionista

1. La responsabilità del controllo sull'attività dei Centri Elaborazione Dati, come specificato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 7004 del 4 giugno 2007, spetta al professionista indicato all'assistenza dello stesso che sarà pertanto deontologicamente responsabile di qualsiasi comportamento del CED non conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Il Professionista nello svolgimento della sua attività in forma individuale, associata o societaria, qualora contravvenga ai doveri di cui agli artt. 3 e 4, sarà sanzionato a norma del codice deontologico.

Art. 6 - Compiti dei Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro nella vigilanza sui CED

1. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, a norma dell'art. 14, lettera b), della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, vigila per la tutela del titolo professionale di Consulente del Lavoro. Su invito della Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (circolare n. 4007 del 4 giugno 2007 e nota Ministeriale n. 7195 del 6 giugno 2007) e del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, le Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro (ora, rispettivamente, Interregionali e Territoriali del Lavoro) e i Consigli Provinciali degli Ordini sono coinvolti nel monitoraggio circa l'effettiva osservanza da parte dei CED della nomina del professionista incaricato, verificando altresì il possesso da parte degli stessi dei requisiti di cui all'art. 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 e l'attività effettivamente svolta.
2. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in presenza di segnalazioni di irregolarità, provvede a trasmettere il nominativo del professionista alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per gli accertamenti del caso.
3. Relativamente alle predette attività di monitoraggio, il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro redige apposito elenco delle comunicazioni pervenute e comunica gli aggiornamenti dello stesso alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.
4. È opportuno, inoltre, che il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ponga in essere verifiche tramite le Camere di Commercio territorialmente competenti per confrontare le comunicazioni pervenute con le società in possesso di codici Ateco corrispondenti ad attività proprie dei CED presenti negli archivi-aziende delle stesse Camere di Commercio.